



Statuto associazione di promozione sociale "Associazione Montessori Bilingue- APS"

Art.1 - Denominazione, sede e durata

1.1. Ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita, l'associazione "Associazione Montessori Bilingue - Associazione di promozione sociale" o, in forma abbreviata "Associazione Montessori Bilingue - APS", con sede in Sotto Il Monte Giovanni XXIII (BG), Via Cà Maitino n. 3.

La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, senza che questo costituisca modifica del presente statuto, Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza.

1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra disposizione legislativa.

1.3. La sua durata è illimitata.

Art.2 - Scopo

2.1. L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2.2. Scopo dell'associazione è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare:

a) promuovere e diffondere l'approccio pedagogico di Maria Montessori, basato sull'autonomia, indipendenza e sul rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico e sociale del bambino;

b) collaborare con altre associazioni e organizzazioni per la promozione della pedagogia sviluppata da Maria Montessori;

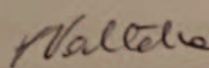
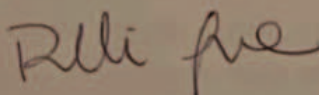
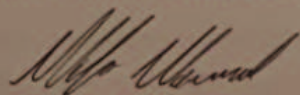
c) sostenere la diffusione della cultura e lo sviluppo della persona umana in tutte le sue espressioni, promuovendo concretamente l'esercizio del diritto all'istruzione, la valorizzazione delle attitudini e della capacità di ogni persona;

d) promuovere e diffondere l'importanza della conoscenza delle lingue e del bilinguismo, inglese-italiano, favorendo lo studio delle lingue straniere in generale per sentirsi cittadini del mondo;

e) favorire il dialogo e la collaborazione con le istituzioni civili, gli enti locali, le organizzazioni sociali, le scuole di ogni grado per promuovere iniziative di solidarietà e di utilità sociale anche tramite opportune firme di convenzionamento.

f) realizzare esperienze di servizio sociale, di formazioni e di animazione culturale.

Art.3 - Attività d'interesse generale



3.1. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le seguenti attività di interesse generale previste nell'art. 5 del CTS:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n. 53/2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

3.2. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, nei limiti dell'art. 5 del CTS, l'Associazione può organizzare attività quali:

- a) gestire, attraverso forme di auto-organizzazione e mutualità familiare l'attività di cura dei bambini dalla prima infanzia all'adolescenza;
- b) organizzare seminari di studio, tavole rotonde, conferenze e corsi di formazione sulle tematiche dell'educazione promossa da Maria Montessori;
- c) organizzare attività ricreative per bambini promosse dalle famiglie con o senza la presenza dei genitori e attività di sostegno scolastico;
- d) organizzare attività di gruppo al fine di creare momenti di condivisione e socialità anche tra adulti sul tema dell'educazione montessoriana, sull'inglese e/o altre attività connesse;
- e) promuovere una educazione alla non violenza, alla tolleranza e alla gestione dei conflitti;
- f) fornire una consulenza pedagogica/ psicologica e di sostegno al ruolo del genitore;
- g) produrre, pubblicare e diffondere riviste, libri e materiale e siti on-line/social media di carattere pedagogico e/o informativo;
- h) nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti l'associazione potrà realizzare servizi e attività avvalendosi di proprie strutture o di strutture di enti terzi pubblici e privati, potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e creditizie che riterrà utili al conseguimento degli scopi sociali e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

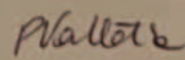
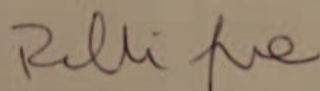
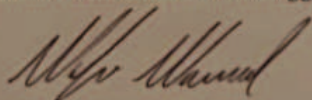
3.3. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere attività diverse ai sensi dell'art. 6 del CTS e potrà effettuare la raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

3.4. L'Associazione si avvale, in modo prevalente dell'attività di volontariato ed in particolare modo di volontari associati.

3.5. I volontari associati o non associati vengono disciplinati dagli artt. 17 e 18 del CTS.

Art.4 - Ammissione dei soci

4.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.



4.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione

4.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

4.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

4.5. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal Consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

4.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa, se prevista, è intrasmissibile.

4.7. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (co.1, art. 32 CTS).

Art.5 - Diritti e doveri dei soci.

5.1. Tutti gli associati hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso a visionare documenti, delibere, bilanci, rendiconti, libri sociali e registri dell'associazione. Per esaminare tali documenti, i soci devono fare richiesta scritta al Presidente dell'Associazione, il quale autorizzerà la consultazione in presenza di altro componente del consiglio direttivo.

5.3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

5.4. L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

5.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.6 - Recesso ed esclusione del socio.

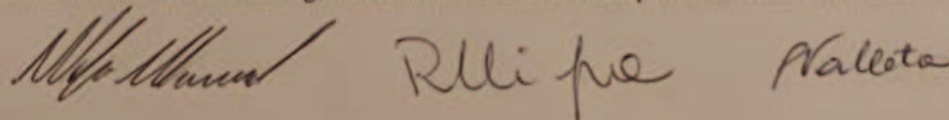
6.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

6.2. Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) morosità che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo,
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

6.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

6.4. Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva Assemblea, l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione



dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art.7 - Gli organi sociali

7.1. Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio direttivo,
- 3) il Presidente.

7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.8 - L'Assemblea

8.1. L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- a) avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

8.2. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

8.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

8.4. L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione.

8.5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

8.6. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

8.7. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

8.8. Spetta alla competenza dell'Assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) elezione del Presidente,
- b) elezione del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e del Revisore contabile,
- c) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
- d) approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale ove redatto.

8.9. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

8.10. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

8.11. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che

M. Manno *R. Li Fe* *W. Lilla*

viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

8.12. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

8.13 Spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;

b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

8.14. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

8.15. Le riunioni dell'Assemblea dei soci, si possono svolgere anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: i) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla violazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

8.16. Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art.9 - Il Consiglio direttivo

9.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a sette membri. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

9.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

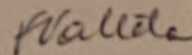
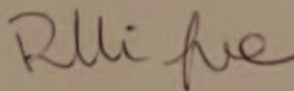
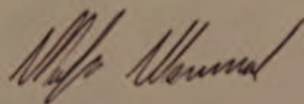
9.4. Il Consiglio direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- c) redige e presenta all'assemblea il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- d) ammette i nuovi soci;
- e) esclude i soci.

9.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

9.6. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale),
- 2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso),
- 3) il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).



9.7. Le riunioni del Consiglio Direttivo, si possono svolgere anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: i) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla violazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

9.8. Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art.10 - Il Presidente

10.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede. Resta in carica tre anni e può essere rieletto.

Art.11 - Il Vice Presidente

11.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art.12 - Il Segretario

12.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art.13 Organo di controllo e revisione legale dei conti

13.1. L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea dei soci. Dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

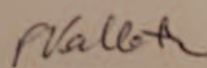
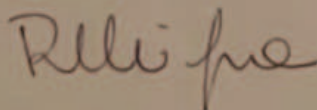
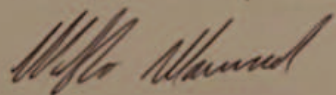
Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri. In tale caso costituisce un Collegio il cui Presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. L'Organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

L'Assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge, nomina un Revisore Legale dei Conti.



L'organo di revisione dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato. Il Revisore:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art.14 - I mezzi finanziari

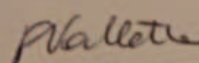
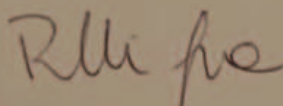
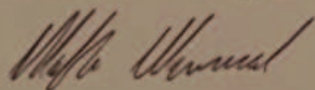
14.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

14.2. L'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.15 - Bilancio d'esercizio e bilancio sociale

15.1. L'esercizio sociale va dal primo settembre al 31 agosto di ogni anno. Solo per l'anno 2024, si avrà un esercizio sociale che va dal 1 gennaio 2024 al 31 agosto 2024.



15.2 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS e il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del CTS e approvato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 25 del CTS.

15.3. Il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

15.4. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

15.5. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

15.6. E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art.16 - Scioglimento

16.1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

16.2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

16.3. Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro Ente del Terzo Settore con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo, ai sensi e per gli effetti del CTS.

